

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Periodo 01.04.2017 - 31.12.2022

TRA

La Provincia di Treviso con sede in Treviso - Via Cal di Breda n. 116 - C.F. 80008870265 - (in seguito indicato per brevità Ente) qui rappresentato dal Dott. Carlo Rapicavoli - Responsabile Finanziario dell'Ente il quale dichiara di intervenire, nel presente atto, in forza di quanto stabilito dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,

E

La Bancacon sede legale in, Via n., (di seguito indicata per brevità Tesoriere) rappresentata dal Sig., nato ail....., che interviene nella sua qualità di..... della Banca, giusta delega di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data.....

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente convenzione è stata approvata dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. del divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- che l'Ente contraente è incluso nella Tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 e che lo stesso opera in regime di "tesoreria unica" fino al 31 dicembre 2017, giusto quanto disposto dall'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012 che ha temporaneamente sospeso il regime di "tesoreria unica mista" previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997;
- che il regime temporaneamente reintrodotta con il citato articolo 35 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017, giusto quanto disposto dall'articolo unico, comma 395, della legge 23 dicembre 2014 n° 190, Legge di Stabilità per il 2015, in G.U. 29/12/2014;
- che pertanto il Tesoriere, con il sistema di "tesoreria unica", esegue le operazioni di pagamento avvalendosi delle disponibilità di cassa detenute dall'Ente presso le contabilità speciali presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mentre con il sistema di "tesoreria unica mista", esegue le operazioni di pagamento avvalendosi sia delle disponibilità di cassa detenute dall'Ente presso l'istituto sia di quelle esistenti sulle contabilità speciali presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- che con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Finanziario n.....del....., l'Ente ha affidato il proprio Servizio di tesoreria alla Banca..... con sede per il periodo dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2022, alle condizioni contenute nell'offerta della banca;
- che l'Ente contraente utilizza i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 a titolo autorizzatorio e che tutti i documenti contabili autorizzatori sono elaborati esclusivamente secondo tale disciplina contabile, richiamando in particolare il punto 11 del principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - AFFIDAMENTO, DURATA, SEDE

Il servizio di Tesoreria è affidato acon sede in..... alle condizioni contenute nella presente convenzione, nell'offerta di gara e nel regolamento di contabilità dell'Ente.

La presente convenzione ha durata dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2022. In ogni caso alla scadenza del contratto, su espressa richiesta dell'Ente, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per il tempo eventualmente necessario per l'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Per tutta la durata di tale periodo di proroga, si applicano le pattuizioni oggetto della presente convenzione.

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la Filiale di _____, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Filiale stessa. Il servizio, in caso di cambio di Sede dell'Ente, previo accordo fra le parti, può essere svolto presso altra Filiale ubicata nelle vicinanze della nuova sede dell'Ente. E' in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio provinciale e nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore dell'Ente nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti senza limiti di importo.

Il Tesoriere non è tenuto ad incassare o pagare fuori dei locali dei propri uffici, salvo specifici accordi con l'Ente.

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale specializzato per la corretta e snella esecuzione dello stesso; dovrà altresì comunicare all'inizio del rapporto, e successivamente in ogni caso di modifica, i nominativi del responsabile del servizio e dell'eventuale referente per il personale dell'Ente presso la filiale.

Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria alla data di chiusura della precedente gestione di tesoreria e quella presa in carico da parte del Tesoriere subentrante. Questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente. Il Tesoriere dovrà acquisire tempestivamente e gratuitamente presso l'attuale Tesoriere l'elenco delle fideiussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere (con allegata fotocopia di ciascuna di esse) a favore di terzi nell'interesse dell'Ente ed elenco delle delegazioni di pagamento notificate all'attuale Tesoriere (con allegata fotocopia di ciascuna di esse).

Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo e gratuito rilascio delle fideiussioni a favore di terzi in sostituzione di quelle rilasciate dal precedente Tesoriere e nelle more della formale notifica da parte dell'Ente di nuove delegazioni, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse garantiti sulla base dell'elenco acquisito dall'attuale Tesoriere.

Il Tesoriere dovrà acquisire tempestivamente presso l'attuale Tesoriere l'elenco delle deleghe permanenti (SDD) all'addebito di spese sul conto dell'Ente e dovrà assicurare che non si verifichino interruzioni negli addebiti automatici e nemmeno - per quanto ovvio - doppi addebiti. L'Ente, successivamente, su richiesta del Tesoriere subentrante, sottoscriverà la modulistica relativa alla presa in carico dei "SDD" suddetti.

Al termine della presente convenzione il Tesoriere uscente si obbliga a rendere disponibili tempestivamente al Tesoriere subentrante tutte le informazioni e documenti di cui al presente articolo.

ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente in particolare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, nonché la custodia ed amministrazione dei titoli e valori, e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Il Tesoriere assicura la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali ed assimilate con le modalità concordate con l'Ente nell'ambito di tutte quelle ammesse dal sistema bancario.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 8 della presente convenzione, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le eventuali disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione delle somme in disponibilità all'Ente secondo quanto disposto dal punto 10 "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali" dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei documenti, sia con firma autografa che con firma digitale, nonché tutte le successive variazioni.

ART. 4 - PAGAMENTI

I pagamenti dell'Ente sono effettuati a mezzo ordinativi informatici di pagamento (mandati) sottoscritti digitalmente su tracciato conforme alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale vigenti, contenenti quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs 267/2000 e completi altresì di ogni ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia.

I mandati sono trasmessi a mezzo di flussi informatici e sono ammessi al pagamento di norma non oltre il primo giorno successivo a quello di trasmissione al tesoriere, salvo rilievo di irregolarità che deve essere comunicato immediatamente all'Ente.

In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di pagamento sottoscritti digitalmente, il tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

In casi eccezionali di urgenza l'Ente può richiedere al Tesoriere l'ammissione al pagamento in giornata ed il Tesoriere si impegna ad adempiere alla richiesta.

Il Tesoriere consente la quietanza dei mandati di pagamento ad un soggetto diverso dal creditore beneficiario, qualora l'Ente apponga sul titolo di spesa stesso, o integri con apposita formale comunicazione, l'indicazione espressa "con delega alla quietanza a favore di..." completa di denominazione, codice fiscale o partita iva del soggetto autorizzato.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione di mandato di pagamento, effettua i pagamenti d'urgenza, su debita richiesta dell'Ente sottoscritta dal funzionario in possesso di autorizzazione di firma, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da ordinanze di assegnazioni ed eventuali obblighi conseguenti emessi a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs 267/2000, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.

I pagamenti sono eseguiti entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Il Tesoriere, in corso d'esercizio, adotta le modalità di pagamento indicate sull'ordinativo e provvede ad estinguere i mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli di norma in assegni circolari non trasferibili, da trasmettere al creditore con raccomandata a/r, oppure utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da concordarsi con l'Ente. Il tesoriere trasmette con cadenza trimestrale un prospetto riepilogativo dei mandati non estinti.

I pagamenti che prevedono quale banca contraente la banca tesoriera devono avvenire con valuta compensata.

La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti intestati ad altri istituti bancari viene stabilita in tre giorni lavorativi.

Gli emolumenti al personale dipendente e le indennità, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori locali sono effettuati con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dall'Ente.

Tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, sono esenti da spese, bolli e commissioni per l'Ente.

Sono altresì esenti da qualsiasi commissione, oneri o spese a carico del beneficiario i pagamenti conseguenti ai mandati:

- con pagamento per cassa;
- che prevedono l'estinzione a mezzo di emissione di assegno circolare o di assegno di traenza (quietanza), fermi restando gli oneri connessi alla loro eventuale spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che sono a carico del destinatario;
- che vengono estinti con accredito su conti correnti intrattenuti dal beneficiario presso qualsiasi filiale del Tesoriere;
- di pagamento degli emolumenti al personale dipendente;
- che vengono estinti tramite bonifici su conti correnti bancari intestati ai beneficiari del mandato stesso ed intrattenuti presso altri istituti bancari.

I mandati di pagamento che vengono estinti tramite bonifici esteri con accredito su conti correnti bancari intestati ai beneficiari sono altresì esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa a carico del beneficiario, ma resta convenuto che l'esenzione non garantisce l'eventuale addebito al beneficiario, da parte della banca estera, di eventuali spese, commissioni od oneri.

Eventuali commissioni, spese, tasse e bolli inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente, anche tramite l'Economo/Cassiere dell'Ente e/o senza mandato, ai sensi del presente articolo sono poste a carico del Tesoriere, che non è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare di alcuna delle spese in questione.

I pagamenti che prevedono quale banca contraente la banca tesoriera devono avvenire con valuta compensata.

ART. 5 - INCASSI

Gli incassi dell'Ente sono effettuati a mezzo di ordinativi informatici di incasso (reversali) sottoscritti digitalmente, trasmessi a mezzo flussi informatici e recanti le informazioni prescritte dall'art. 180 del D. Lgs. 267/2000 e completi altresì di ogni ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia.

In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di incasso sottoscritti digitalmente, il tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere, si intende assunta a “semplice scosso”, cioè senza obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi.

Il Tesoriere deve accettare per tutta la durata dell'esercizio finanziario, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi accreditano o intendono versare, a qualsiasi titolo e causa e con qualsiasi modalità ammessa dal sistema bancario, a favore dell'Ente stesso. Tali incassi sono comunicati all'Ente stesso entro il giorno successivo, per l'emissione dei relativi ordinativi di incasso.

L'incasso di assegni circolari emessi da qualsiasi istituto bancario, i vaglia emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni di traenza a copertura garantita e gli assegni bancari tratti su qualsiasi filiale della banca tesoriera vengono accreditati direttamente sul conto di tesoreria dell'Ente il giorno stesso in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma incassata.

L'Ente si assume il rischio di ritorno di eventuali insoluti che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente e autorizza il riaddebito degli stessi, maggiorato di eventuali spese/commissioni. Il Tesoriere emette un provvisorio di pagamento e l'Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura

Le riscossioni effettuate presso gli sportelli dell'istituto del tesoriere non comportano alcun onere a carico dell'utenza, ad eccezione dell'imposta di bollo se e in quanto dovuta.

Sugli incassi è riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell'operazione.

La valuta sulle operazioni per giri interni è compensata.

Il Tesoriere, previo accordo con l'Ente, si rende disponibile ad installare, attivare e gestire gratuitamente senza commissioni ed oneri aggiuntivi, presso la sede dell'Ente o presso eventuali uffici distaccati, n. 4 apparecchiature per l'incasso automatizzato, tramite carta bancomat e/o carta di credito, delle entrate di competenza dell'Ente.

Il Tesoriere, previo accordo con l'Ente, si rende inoltre disponibile gratuitamente ad installare, gestire ed eventualmente disattivare, nel periodo di validità della convenzione, entro trenta giorni dalla semplice richiesta dell'Ente, eventuali POS virtuali.

Le somme rinvenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero. La restituzione del deposito cauzionale e le relative modalità (per cassa, con bonifico bancario, con emissione di assegno circolare o di traenza) possono essere autorizzate dalla struttura organizzativa competente dell'amministrazione dell'Ente alle cui disposizioni il Tesoriere è tenuto ad attenersi. La restituzione dovrà in ogni caso avvenire senza oneri per l'Ente e per i terzi destinatari della restituzione.

ART. 6 - CONTI CORRENTI POSTALI

Il Tesoriere è tenuto ad effettuare il prelevamento delle somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere stesso è riservata la firma di traenza. Il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante specifica comunicazione scritta. Il Tesoriere esegue il prelievo, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della stessa, mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria con valuta nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.

Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare costantemente il giornale dei movimenti di cassa e a trasmetterlo all'Ente su richiesta e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio.

Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'ente con cadenza giornaliera a mezzo canali internet dedicati, i movimenti di cassa, compresi i provvisori di incasso e uscita, a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa, nonché le elaborazioni necessarie all'Ente ai fini dei riscontri contabili e fiscali.

Il Tesoriere si impegna a garantire l'effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione anche presso tutti gli altri sportelli, agenzie o dipendenze del Tesoriere stesso senza alcun addebito di commissioni. A richiesta dell'Ente, il Tesoriere curerà la riscossione ed il pagamento di somme anche fuori delle proprie sedi salvo eventuali divieti per disposizioni degli organi di vigilanza.

Il Tesoriere trasmette all'Ente, nei 10 giorni del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, a mezzo flussi informatici, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel trimestre precedente corredato delle situazioni analitiche dei mandati che risultano ancora da pagare e delle reversali che risultano ancora da riscuotere e degli incassi e pagamenti per i quali necessita l'emissione del relativo ordinativo di incasso o pagamento.

Il Tesoriere è responsabile della compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa.

Il Tesoriere è tenuto alla resa del conto nei termini di legge, rende altresì il conto della gestione dei depositi contrattuali ed asta e dei titoli custoditi.

Il Tesoriere attiva il servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici sottoscritti con firma digitale, senza oneri di conservazione a carico dell'Ente, garantendone la libera consultazione all'Ente, sempre in assenza di qualsiasi onere, anche successivamente al termine del servizio, per il periodo massimo previsto dalle norme vigenti in materia.

Su richiesta dell'Ente attiva gratuitamente l'eventuale servizio di avvisatura automatica per i mandati disposti ai fornitori tramite e-mail personalizzabile in base alle esigenze dell'Ente.

ART. 8 - COLLEGAMENTI TELEMATICI

Il collegamento telematico per l'interscambio dei dati e flussi deve avvenire attraverso protocolli protetti utilizzando tracciati di tipo STANDARD (standard ABI) concordati preventivamente e senza oneri per l'Ente.

Il Tesoriere si impegna a garantire all'Ente la fruizione di tutti i servizi di home banking previsti dal sistema bancario ed assicura la compatibilità delle proprie procedure con le piattaforme nazionali previste dall'Autorità per l'Italia Digitale.

Il Tesoriere si impegna ad attivare le procedure idonee a recepire i flussi informatici per la gestione dei documenti a firma digitale (ordinativi di incasso e pagamento, file stipendi, elenchi vari), garantendo la compatibilità con lo standard di validazione elettronica adottato dall'Ente.

I flussi informatici d'interfaccia, devono essere tali da non richiedere alcun intervento sul software gestionale dell'Ente; qualunque eventuale modifica o nuova implementazione alle procedure di trasmissione o al contenuto dei flussi dovrà essere preventivamente concordata e senza oneri per l'Ente.

Il flusso di riscontro dei movimenti contabili deve essere a disposizione dell'Ente entro e non oltre le dodici ore successive alla chiusura di cassa della giornata garantendone la sequenzialità.

Il Tesoriere garantisce all'Ente la visualizzazione on line delle operazioni di cassa.

La piena operatività dei servizi previsti nel presente articolo dovrà essere assicurata sin dalla decorrenza della presente convenzione.

ART. 9 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia e gestione titoli di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli ed inviando all'Ente, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

Il Tesoriere custodisce, amministra, gestisce gratuitamente per i terzi, altresì con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, se non in presenza di appositi provvedimenti dell'Ente.

I depositi in titoli per qualsiasi causa effettuati, devono essere tenuti nella precisa loro speciale consistenza, separatamente l'uno dall'altro, secondo la rispettiva provenienza, dovendo i medesimi essere restituiti a chi di ragione, nell'identica consistenza in cui furono consegnati.

I depositi in denaro per qualsiasi causa effettuati sono incassati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori con rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.

ART. 10 - COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER IL SERVIZIO

Per i servizi oggetto della presente convenzione, viene riconosciuto un canone annuo forfettario di Euro..... (*oggetto di offerta*) esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972.

ART. 11 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 4 agosto 2009. Il Tesoriere dovrà accordare, su richiesta dell'Ente, anticipazioni di cassa nella misura di cui all'art. 222 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità stabilite dal punto 3.26 del principio allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente, fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato.

Il Tesoriere addebita sul conto di Tesoreria, secondo normativa vigente, gli interessi maturati nel periodo di riferimento, previa trasmissione all'Ente dell'apposito estratto conto scalare, calcolati al tasso di interesse stabilito al successivo art. 12. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato a copertura.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche disposizioni di legge, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente tutte le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dall'Istituto bancario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

ART. 12 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un tasso pari all'Euribor a 6 mesi con divisore 360 giorni, rilevato alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di

decorrenza del nuovo tasso corrispondente al primo giorno di ogni semestre successivo (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), diminuito/aumentato di _____ (_____) punti (oggetto di offerta).

Per i depositi detenibili presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse pari alla media mensile dell'Euribor a 6 mesi con divisore 360 giorni, rilevato alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di decorrenza del nuovo tasso corrispondente al primo giorno di ogni semestre successivo (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) aumentato di _____ (_____) punti(oggetto di offerta), fermo rimanendo che il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero.

Per le riscossioni a mezzo piattaforma di cui alla circolare AGID "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni", le parti possono stipulare eventuali accordi integrativi specifici.

ART. 13 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11. Le fidejussioni bancarie rilasciate nell'interesse dell'Ente non saranno soggette né a spese di rilascio né a commissioni annuali (fisse o variabili), risultando così senza oneri per l'Ente.

ART. 14 - CONTRIBUTI

Il Tesoriere potrà erogare all'Ente, direttamente o tramite fondazioni o società partecipate, contributi liberali finalizzati alla promozione di attività istituzionali dell'Ente.

ART. 15 - GARANZIE

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 e 217 del D.Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuto in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di tesoreria, per eventuali danni causati all'Ente o a terzi e per la regolarità delle operazioni inerenti il servizio di tesoreria.

ART. 16 - DECADENZA DEL TESORIERE

Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio, in tutti i casi previsti dall'art. 1453 del codice civile, ed inoltre qualora:

- a) non inizi il servizio alla data stabilita;
- b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui alla presente convenzione, o l'estinzione dei mandati di pagamento;
- c) non accrediti nei termini le entrate di competenza dell'Ente;
- d) non osservi gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza ed è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 17 - RECESSO

L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. con preavviso di almeno sessanta giorni.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

ART. 18 - PENALE

In caso di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, l'Ente, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera, in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale l'Istituto Tesoriere avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Tesoriere si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010.

Qualora il tesoriere non assolva quanto previsto dal comma precedente, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

ART. 20 - SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Tesoriere si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati con particolare riferimento alla lunghezza delle chiavi di crittografia ed ai sistemi server. Le comunicazioni telematiche tra Ente e Tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l'Ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.

Il Tesoriere si impegna a:

- trattare i dati personali che verranno comunicati dall'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria in modo lecito e secondo correttezza;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le necessarie istruzioni;
- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente incaricato del trattamento;
- non portare a conoscenza di terzi le notizie ed i dati pervenuti se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Ente.

Ai fini del precedente comma il tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in materia.

L'Ente si riserva la facoltà di eseguire controlli su quanto convenuto al presente articolo.

ART. 21 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le parti eleggono domicilio presso la Sede delle rispettive Amministrazioni.

ART. 22 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica e sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - comma 2 - del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Tesoriere.

ART. 23 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 25 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 1 - PREMESSA.....	2
ART. 2 - AFFIDAMENTO, DURATA, SEDE	2
ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE	3
ART. 4 - PAGAMENTI.....	3
ART. 5 - INCASSI	4
ART. 6 - CONTI CORRENTI POSTALI.....	5
ART. 7 - OBBLIGHI DEL TESORIERE.....	5
ART. 8 - COLLEGAMENTI TELEMATICI	6
ART. 9 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO.....	7
ART. 10 - COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER IL SERVIZIO	7
ART. 11 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	7
ART. 12 - TASSO DEBITORE E CREDITORE	7
ART. 13 - GARANZIA FIDEJUSSORIA.....	8
ART. 14 - CONTRIBUTI.....	8
ART. 15 - GARANZIE.....	8
ART. 16 - DECADENZA DEL TESORIERE	8
ART. 17 - RECESSO	9
ART. 18 - PENALE	9
ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 20 - SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 21 - DOMICILIO	10
ART. 22 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	10
ART. 23 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 24 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 25 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI	10